

**DCO 363/2013/R/GAS**

**Mercato del gas naturale.  
Disposizioni procedurali relative alla  
seconda fase della riforma delle condizioni  
economiche del servizio di tutela.**

***Orientamenti finali***

**Osservazioni e proposte Anigas**

Milano, 9 settembre 2013

## OSSERVAZIONI GENERALI

Con la presente, Anigas formula le proprie osservazioni al documento di consultazione 363/2013/R/gas in materia di disposizioni procedurali relative alla seconda fase della riforma della condizioni economiche del servizio di tutela (di seguito DCO).

In particolare, Anigas rimanda alle osservazioni già inviate nell'ambito delle consultazioni 58/2013/R7gas e 294/2013/R/gas e di seguito ribadisce alcuni elementi che ritiene importanti ai fini dell'implementazione della riforma introdotta con la Delibera n. 196/2013/R/gas e dell'ivi previsto meccanismo di rinegoziazione dei contratti pluriennali.

In primo luogo, Anigas evidenzia che le condizioni del meccanismo di rinegoziazione dei contratti pluriennali prospettato nel DCO risultano i) fortemente asimmetriche (alfa vs/beta, calcolo APR su due anni vs/ tre anni di restituzione, aggiornamento dell'APR in un solo senso, ect), ii) di dubbia coerenza con gli obiettivi sottesi alla riforma introdotta dalla delibera 196/2013/R/gas, nonché iii) di complessa gestibilità con riferimento ai numerosi profili di rischio e di incertezza sottostanti che in termini di entità dei volumi oggetto degli obblighi di offerta, in particolare qualora non seguissero altre consultazioni su punti importanti della materia (ad esempio sul concreto funzionamento del meccanismo dell'APR con riferimento ai prodotti sottostanti al vincolo di offerta e ai volumi connessi)

Il meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di cui alla delibera 196/2013/R/gas è stato introdotto al fine di ottemperare alla previsione normativa di riforma delle condizioni tariffarie nel rispetto di un principio di gradualità; ciò tenendo conto dei diversi impatti della riforma a seconda della struttura dei portafogli di approvvigionamento dei venditori e in particolare di come tali impatti risultino maggiori per i venditori che sono titolari di contratti di lungo periodo con clausole di *take or pay*.

Per contribuire propositivamente al raggiungimento di questi obiettivi Anigas ritiene importante che:

- a) APR sia calcolato con riferimento ai volumi forniti ai clienti in tutela negli anni termici 2010/11 e 2011/12 ( $V_{LT}^{10/12}$ ) secondo il perimetro di tutela allora vigente. e non sia esposto a incertezze di calcolo e/o di aggiornamento. Posta la sopra richiamata finalità del meccanismo in discussione e quanto già disposto dalla delibera 196/2013, Anigas ritiene che ai fini del calcolo dell'elemento APR debbano essere utilizzati i volumi riforniti ai clienti in tutela negli anni termici 10 e 11 secondo il perimetro allora vigente. il DCO, invece, rimane ambiguo sul perimetro di tutela da utilizzare ai fini del calcolo di  $V_{LT}^{10/12}$ .

- b) ai fini della determinazione di PFOR, il riferimento del prezzo della MT-GAS sia adottato non prima di ottobre 2015; questo garantirebbe maggiore certezza dei riferimenti sia per il calcolo dell'APR che per le strategie di approvvigionamento per i prossimi 2 anni termici;
- c) PTOPI sia calcolato tenendo in considerazione i costi medi effettivi della logistica internazionale e nazionale (il costo del trasporto nazionale fino al PSV dovrebbe essere calcolato con riferimento agli entry interconnessi con l'estero);
- d) la formula del PTOPI sia mantenuta costante, al fine di incentivare la rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento. In subordine, qualora l'Autorità fosse ferma nella sua volontà di rivedere annualmente i parametri di costo dei contratti *long term*, si ritiene imprescindibile che tale revisione sia presa in considerazione in maniera simmetrica, ovvero non soltanto nell'ipotesi di un miglioramento dovuto ad una riduzione dei suddetti parametri, ma anche nel caso di un aumento. La revisione dovrebbe comunque tenere conto degli esiti effettivi delle rinegoziazioni e non anche di quelli potenziali/attesi;
- e) l'adesione al meccanismo sia definitiva e irrevocabile solo a valle della pubblicazione da parte dell'Autorità di un quadro regolatorio di riferimento, in particolare per quanto concerne gli obblighi di offerta su MT-GAS. Inoltre, si ritiene opportuno prevedere il caso di un operatore che non fosse ammesso al meccanismo in seguito allo screening della documentazione trasmessa. In tale caso, è ragionevole prevedere che l'operatore restituisca le somme eventualmente percepite, ma è ingiusto prevedere l'irrevocabilità degli obblighi, in particolare, con riferimento alla previsione di cui all'art. 5, comma 5.1, lettera b) della bozza di Delibera (obbligo di versare l'APR, se negativo). Si ritiene pertanto opportuno eliminare quanto previsto all'art. 8, comma 8.2, lettera c) della bozza di Delibera;
- f) gli obblighi di offerta su MT-GAS siano definiti prevedendo un livello minimo con riferimento sia ai volumi e alla modulazione ragionevole e che risulti commercialmente gestibile dai soggetti aderenti; posto che la finalità del meccanismo in discussione è quello di ottemperare al principio della gradualità, l'obbligo di offerta previsto dal meccanismo è stato introdotto al fine di tutelare i clienti finali nel caso di inversione dell'attuale scenario, nell'ipotesi in cui i prezzi spot risultino inferiori ai prezzi dei contratti TOP, e non quale misura per creare liquidità sul mercato MT-GAS.

Ciò detto e posto che tra i requisiti dell'ammissione è già prevista la titolarità di contratti pluriennali per volumi almeno uguali a quelli oggetto di APR a garanzia della disponibilità dei suddetti volumi, si ritiene opportuno che l'obbligo di offerta sia quantificato per volumi minimi ragionevoli (per esempio 10% dei volumi oggetto dell'APR), tenendo in debita considerazione gli impatti gestionali, commerciali ed economici generati dalla necessità di "tenere a disposizione" volumi rilevanti di gas naturale, da destinarsi alla vendita a termine su MT-GAS. I clienti finali, infatti, in caso di inversione dei prezzi potranno beneficiare degli effetti finanziari della restituzione dell'APR per i suddetti volumi.

Volumi compatibili con un beta pari a quello previsto se non offerti con grandissimo anticipo (prima di marzo 2014 per forniture che partono, potenzialmente, ad ottobre 2014) rispetto alle campagne commerciale e di prenotazione delle capacità dei servizi strumentali, risultano non gestibili e potenzialmente significativamente distorsivi rispetto alle politiche e alla organizzazione commerciale dei partecipanti.

Eventualmente un beta simile a quello oggi previsto (pari a 1,35) potrebbe essere applicato al fine di identificare i volumi massimi oggetto di offerta su MT-GAS nell'ambito di tale meccanismo;

- g) le garanzie siano definite con proporzionalità, prevedendo simmetria di impegno anche per la Cassa Conguaglio per le somme di APR da erogare annualmente. Premesso che, come evidenziato in precedenza, Anigas non ritiene corretto l'obbligo di presentazione delle garanzie di cui all'art. 7 dell'Allegato 1 al DCO, un livello minimo (circa 3%) potrebbe essere accettabile al fine di disincentivare comportamenti opportunistici, qualora fosse prevista la facoltà di fornire tali garanzie mediante dimostrazione della solidità patrimoniale e solvibilità aziendale (*rating* e *parent company*).

Tale prestazione di garanzia andrebbe tuttavia simmetricamente accompagnata dalla previsione di un meccanismo di garanzia in capo alla Cassa Conguaglio che garantisca i flussi di cassa che gli operatori aderenti prevedono di incassare a dicembre 2014, 2015 e 2016, qualora anche in esito all'aggiornamento trimestrale del CPR la giacenza dell'apposito conto dovesse risultare insufficiente.

Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 6, comma 6.3 della bozza di Delibera (ripartizione pro-quota in caso di giacenza insufficiente) dovrebbe essere cancellata.

## SPUNTI DI CONSULTAZIONE

***Q1. Si ritiene che ai fini dell'ammissione possano essere considerati anche i volumi di gas approvvigionati da produzione nazionale?***

Per quanto concerne i volumi approvvigionati da produzione nazionale, Anigas ritiene che al meccanismo dell'APR debbano partecipare i soli volumi contrattati di lungo termine con clausola *take or pay* coerentemente con le finalità del meccanismo delineato.

***Q2. Si concorda con i criteri di calcolo proposti nell'Allegato A al dispositivo oggetto della presente consultazione?***

Anigas rimanda alle osservazioni riportate in premessa.

***Q3. Si ritengono congrui i parametri alla base del calcolo dell'importo delle garanzie dovute?***

Anigas rimanda alle osservazioni riportate in premessa.